



MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI  
PER L'INTEGRAZIONE E L'ARMONIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI REATI  
CONTRO GLI ANIMALI

## Art. 12

### Disposizioni in materia di funzioni di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali

All'articolo 6, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 189, dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,».

Versione in vigore dal 16 giugno 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali |
| Estremi       | Legge 6 giugno 2025, n. 82                                                                                                                                                   |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2025                                                                                                                                        |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026  
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-penale-al-codice-di-procedura-penale-e-altre/art-12-disposizioni-in-materia-di-funzioni-di-polizia-giudiziaria-per-i>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it